



COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE

**DELIBERAZIONE CC-2016-84 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE
DEL 25/10/2016**

Oggetto: Contributo di costruzione - integrazione della disciplina relativa alle sale cinematografiche di cui alle deliberazioni di C.C. n. 25/2000 e n. 140/2000 e s.m.i. I.E.

L'anno 2016, questo giorno Venticinque (25) del mese di Ottobre alle ore 16:30 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1^a convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto.

Con la presidenza dell'adunanza di Marco Vagnozzi, nella sua qualità di Presidente, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Rita Alfieri, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.

Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l'apertura delle operazioni di voto.

Al momento della votazione dell'argomento risultano presenti n. 24 Consiglieri e precisamente:

VAGNOZZI MARCO	PRESENTE
FEDERICO PIZZAROTTI	ASSENTE
ADARDI OLIMPIA	PRESENTE
AGENO PATRIZIA	PRESENTE
BIZZI GIUSEPPE	PRESENTE
BOSI MARCO	PRESENTE
BUZZI PAOLO	ASSENTE
CACCIATORE BARBARA	PRESENTE
CATTABIANI FRANCO	PRESENTE
D'ALESSANDRO ANDREA	PRESENTE
DALL'OLIO NICOLA	PRESENTE
DE LORENZI ANDREA	ASSENTE
DE LORENZI LUCIO ATILIO	PRESENTE
FECI ALFONSO	PRESENTE
FORNARI STEFANO	PRESENTE
FURFARO ROBERTO	ASSENTE
GHIRETTI ROBERTO	PRESENTE

ILARIUZZI LORENZO	PRESENTE
MALLOZZI ALESSANDRO	PRESENTE
MANNO ETTORE	PRESENTE
MAZOLI SERENA	PRESENTE
MEDIOLI ANDREA	PRESENTE
NUZZO PASQUALE PAOLO MAURO	PRESENTE
PELLACINI GIUSEPPE	ASSENTE
PEZZANI LUCA	ASSENTE
PIZZIGALLI SEBASTIANO	PRESENTE
PIZZIGONI PAOLO	ASSENTE
RIZZELLI LUCA	PRESENTE
SAVANI FABRIZIO	ASSENTE
SCARPINO PIERPAOLO	PRESENTE
TORREGGIANI FRANCO	PRESENTE
VESCOVI MAURIZIO	ASSENTE
ZIONI MIRCO	PRESENTE

Gajda Marion, *Consigliere aggiunto* senza diritto di voto: presente.

Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Alinovi Michele, Paci Nicoletta Lia Rosa e Rossi Laura.

Fungono da scrutatori i sigg: Cacciatore Barbara, Feci Alfonso .

Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio/video archiviato presso la Società affidataria del servizio di archiviazione multimediale, con n. 16 voti favorevoli, n. 6 voti contrari (Dall'Olio, Ghiretti, Manno, Nuzzo, Scarpino, Torreggiani) e n. 2 voti astenuti (Bizzi e Cattabiani) su n. 24 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (deliberazione n. CC-2016-84) e reca l'oggetto sopra esplicitato.

Quindi con separata votazione con n. 18 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Dall'Olio, Ghiretti e Torreggiani), n. 2 voti astenuti (Cattabiani e Manno) e n. 1 Consigliere non votante (Nuzzo) su n. 24 Consiglieri presenti il Consiglio Comunale dichiara l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni e proseguono i lavori.

Comune di Parma

Proposta n. 2016-PD-3175 del 07/10/2016

OGGETTO: Contributo di costruzione - integrazione della disciplina relativa alle sale cinematografiche di cui alle deliberazioni di C.C. n. 25/2000 e n. 140/2000 e s.m.i. I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

la **Legge 28/01/1977 n. 10** ha stabilito il principio che ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e l'esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco e più precisamente:

- la concessione comporta la corresponsione di un *contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione* (art. 3);
- l'incidenza degli *oneri di urbanizzazione primaria e secondaria* è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche definite dalla regione (art. 5);
- il *costo di costruzione* è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata (art. 6);
- la concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla presentazione di servizi comporta la corresponsione di un *contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche*: la incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri definiti dalla regione (art. 10)
- la concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari

all'incidenza delle opere di urbanizzazione, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale (art. 10);

la **Regione Emilia-Romagna** ha dato applicazione alle sopra menzionate disposizioni normative per quanto di propria competenza mediante deliberazioni del Consiglio regionale (DCR):

- **4 marzo 1998, n. 849** (Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10)
- **4 marzo 1998, n. 850** (Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10);
- **29 marzo 1999, n. 1108** (Normativa sul contributo di concessione relativo al costo di costruzione. Determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione);

l'articolo 16 del **D.P.R. 6/06/2001, n. 380** (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) stabilisce che:

- il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione (**contributo di costruzione**);
- l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni;
- il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata;

l'articolo 19 del menzionato T.U. stabilisce che:

- il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche (di seguito richiamato nel presente atto anche *contributo D+S*);
- l'incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.

la **Legge regionale Emilia-Romagna 30/07/2013, n. 15** stabilisce:

- all'articolo 29, che *fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui all'articolo 32, il proprietario dell'immobile o colui che ha titolo per chiedere il rilascio*

del permesso o per presentare la SCIA è tenuto a corrispondere un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione;

- all'articolo 30, che *ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, l'Assemblea legislativa provvede a definire ed aggiornare almeno ogni cinque anni le tabelle parametriche;*
- sempre all'articolo 30, che *fino alla ridefinizione delle tabelle parametriche ai sensi del comma 3 continuano a trovare applicazione le deliberazioni del Consiglio regionale 4 marzo 1998, n. 849 (Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10) e n. 850 (Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10);*
- all'articolo 31, che il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato almeno ogni cinque anni dall'Assemblea legislativa con riferimento ai costi parametrici per l'edilizia agevolata e che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, il costo di costruzione è adeguato annualmente dai Comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica;
- all'articolo 34 comma 1, che il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta, oltre alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, il versamento del contributo D+S;
- all'articolo 34 comma 2, che il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e di una quota non superiore al 10 per cento del costo di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del Consiglio Comunale;
- all'articolo 34 comma 3, che qualora la destinazione d'uso delle opere indicate ai commi 1 e 2, nonché di quelle realizzate nel territorio rurale previste dall'articolo 32, comma 1, lettera b), sia modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione ed è determinato con riferimento al momento dell'intervenuta variazione;

il **Comune di Parma**, in attuazione delle normative specifiche e delle deliberazioni regionali sopra dettagliate ha adottato le seguenti deliberazione di Consiglio Comunale:

- **n° 25/79 del 09.02.2000** - Determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione (delibera della Giunta Regionale in data 20 aprile 1999 n. 522 e conseguente relativa DCR 29 marzo 1999, n. 1108);

- **n° 140/77 del 30.05.2000** - Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli art. 5 e 10 della L.10/77. Adempimenti relativi alla deliberazione di Consiglio regionale n.849 e 850 del 4/3/98 successivamente modificata con Delibere di Consiglio Comunale n. **328/2001** e n. **120/2006**;
- **n° 257/54 del 19.12.2005** - Disciplina del contributo pari all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche (D+S);

Considerato che:

- il D.L. 14 gennaio 1994, n. 26 convertito con modificazioni in Legge 1° marzo 1994, n. 153 - Interventi urgenti in favore del cinema – (detta anche “Legge Veltroni”) all'articolo 20 stabilisce che:

7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione.

8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in esercizio, in sala con più schermi, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, e non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino dell'attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non costituisce mutamento di destinazione d'uso e non è soggetto al pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di volumetria o di superficie utilizzabile

9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non può essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni;

- la sopra menzionata Deliberazione di Consiglio Regionale n. 849/1998 tratta l'argomento delle sale cinematografiche prevedendo al paragrafo 1.6.17:

“1.6.17 - La trasformazione di una sala cinematografica ad unico schermo, in sale con più schermi, anche se comporta aumento di superficie utile, non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino delle attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile non costituisce mutamento di destinazione d'uso ed è esente dal pagamento degli oneri di concessione. Le modalità e i vincoli per il godimento delle citate esenzioni sono quelli indicati dalla Legge 1 marzo 1994, n. 153.” ;

- la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 1108/1999 tratta l'argomento delle sale cinematografiche al paragrafo 6.4 dell'Allegato A:

“6.4 – Il contributo relativo al costo di costruzione non è dovuto:

..omissis...

m) per le trasformazioni ed i ripristini di sale cinematografiche ai sensi della L. 1/3/1994 n.153;.....”

Rilevato che:

- con deliberazione di C.C. n. 57 del 12/07/2016 è stata adottata la variante cartografica al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e al Piano Operativo Comunale (POC) per la modifica della destinazione urbanistica dell'area Ex Cinema Multiplex - zona San Pancrazio (artt. 33-34 della Legge Regionale 20/2000 e ss.mm.);
- la sopra menzionata deliberazione persegue l'obiettivo strategico di riqualificazione del patrimonio edilizio in quanto l'attività cinematografica è stata dismessa nel 2009 e da allora l'immobile è rimasto per la maggior parte inutilizzato;
- nell'ambito del procedimento di formazione delle varianti sopra menzionate, esaminata la disciplina del contributo di costruzione, si è ravvisata la necessità di integrare, nel limite delle competenze attribuite ai comuni, la stessa disciplina relativamente alla fattispecie delle sale cinematografiche in quanto la vigente disciplina regionale e comunale non risulta sufficientemente dettagliata in modo da consentire un'univoca applicazione dei casi che si presenteranno.

Richiamata la normativa regionale che consente ai Comuni di integrare la disciplina relativa al contributo di costruzione ed in particolare:

- la Deliberazione del Consiglio Regionale 4 marzo 1998 n. 849 capitolo 6 (norme generali) al paragrafo 6.1 in cui è stabilito che “Ogni Comune, in funzione delle specificità locali può ulteriormente articolare le presenti norme nel rispetto dei principi di carattere generale. In particolare è delegata ai Comuni la regolamentazione della quota del contributo di concessione relativa agli oneri di urbanizzazione per quanto non espressamente disciplinato dalla presente deliberazione.”;
- l'articolo 34 comma 2 della LR 15/2013 che prevede per costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi, che, con deliberazione del Consiglio comunale, si stabilisca la quota non superiore al 10 per cento del costo di costruzione, in relazione ai diversi tipi di attività.

Preso atto che:

- con relazione allegata sub A), parte integrante ed essenziale della presente deliberazione, il Direttore del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, nelle more di una più ampia revisione della disciplina da parte della Regione, ha evidenziato che le Deliberazioni comunali che hanno rispettivamente recepito la disciplina degli oneri di urbanizzazione (n. 140/2000) e costo di costruzione (n.25/2000) hanno mantenuto la formulazione di cui alle deliberazioni regionali nulla dicendo sulla fattispecie dei commi 7 e 9 della “Legge Veltroni” e nemmeno circa l'eventuale determinazione del contributo di costruzione prima della scadenza del termine di cui al comma 9 e, pertanto, ha proposto:

1. di integrare, nel limite delle competenze attribuite ai comuni, la stessa disciplina relativamente alla fattispecie delle sale cinematografiche in quanto la vigente disciplina regionale e comunale non risulta sufficientemente dettagliata in modo da consentire un'univoca applicazione dei casi che si presenteranno;
2. una regolamentazione radicata sulla formulazione dell'art. 34 co. 3 LR 15/2013, che ripete testualmente il contenuto dell'art. 19 comma 3 DPR 380/2001, e cioè "il pagamento del contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione ed è determinato con riferimento al momento dell'intervenuta variazione."

Ritenuto pertanto:

- di prevedere che qualora la destinazione a sala cinematografica venga meno prima della scadenza del termine previsto nell'atto d'obbligo di cui all'art. 20 co. 9 L. n. 153/1994, in assenza di espressa previsione della normativa nazionale e regionale, si applichi per analogia quanto previsto dalla legislazione regionale per lo scioglimento anticipato del vincolo nel caso di opere o impianti non destinati alla residenza;
- che ai sensi dell'articolo 34 co. 3 LR 15/2013, "..... il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione ed è determinato con riferimento al momento dell'intervenuta variazione."
- che per "misura massima corrispondente alla nuova destinazione" si dovrà fare riferimento:

- per gli oneri di urbanizzazione, ai valori unitari previsti nelle tabelle di parametrizzazione degli oneri di urbanizzazione corrispondenti alla nuova destinazione assumendo i massimi valori previsti rispettivamente per le U1 e le U2 che sono quelli relativi alla nuova costruzione senza applicazione degli scomputi relativi alle quote riferite alle opere di U1 e U2 già realizzate e sono applicati alla intera superficie della originaria destinazione;
- per la quota relativa al costo di costruzione, alla percentuale massima (nuova costruzione) prevista dalla disciplina comunale relativamente alla nuova destinazione applicando la medesima all'importo del computo metrico delle opere da realizzare per la trasformazione.

Ravvisata l'opportunità:

- di modificare l'atto di C.C. n. 140/77 del 30.05.2000 e s. m.i. integrando il punto 1.6.15 che prevede:

“La trasformazione di una sala cinematografica ad unico schermo, in sale con più schermi, anche se comporta aumento di superficie utile, non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino delle attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile non costituisce mutamento di destinazione d'uso ed è esente dal pagamento degli oneri di concessione.

Le modalità e i vincoli per il godimento delle citate esenzioni sono quelli indicati dalla Legge 1 marzo 1994, n.153.”

aggiungendo il seguente capoverso:

Qualora la destinazione d'uso delle sale cinematografiche che hanno usufruito delle suddette agevolazioni (legge 153/1994) sia modificata nei venti anni successivi all'ultimazione dei lavori, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione e sono determinati con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

In particolare, gli oneri di urbanizzazione sono riferiti ai valori unitari corrispondenti alla nuova destinazione assumendo i massimi valori previsti rispettivamente per le U1 e le U2, che sono quelli relativi alla nuova costruzione senza applicazione degli scomputi relativi alle quote riferite alle opere di U1 e U2 già realizzate e sono applicati alla intera superficie della originaria destinazione.

Per mutamento d'uso si richiama la definizione dell'art. 2.3.3 del RUE.

- di integrare il dispositivo della Delibera C.C. 25/79 del 09.02.2000 aggiungendo il seguente capoverso:

Di stabilire che, qualora la destinazione d'uso delle sale cinematografiche che hanno usufruito delle agevolazioni della legge 1 marzo 1994 n. 153 sia modificata nei venti anni successivi all'ultimazione dei lavori, il costo di costruzione degli interventi di cui al punto 6.4 dell'Allegato A è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione ed è determinato con riferimento al momento dell'intervenuta variazione; in particolare, e anche per quanto riguarda gli interventi individuati nell'allegato A) al punto 6.4 lettera m), per la quota relativa al costo di costruzione si assumerà la percentuale massima prevista dalla disciplina comunale relativamente alla nuova destinazione (e precisamente quella relativa agli interventi di nuova costruzione) applicando la medesima all'importo del computo metrico delle opere da realizzare per la trasformazione.

Dato atto che la presente deliberazione è stata istruita dall'ing. Dante Bertolini, Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Responsabile del procedimento;

Acquisito l'allegato parere favorevole del Dirigente del Servizio Edilizia Privata-SUAP, arch. Tiziano Di Bernardo;

Visto il decreto del Sindaco di Parma DSFP n. 34 prot. n. 68485 del 01.04.2016 che conferma, all'ing. Dante Bertolini, l'incarico di dirigente titolare della struttura di livello dirigenziale denominata "Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio" già assegnato con decreto DSFP/2014/71 - prot. n. 241961 del 24.12.2014;

Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata dalla 1° Commissione Consiliare Urbanistica ed Edilizia;

Preso atto che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Acquisito l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267 del 18.08.2000;

Acquisito il parere di conformità di cui all'art. 19, comma 7 del vigente Statuto Comunale come in atti;

Ravvisata la necessità rendere la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di procedere con sollecitudine ad assumere gli atti amministrativi conseguenti;

DELIBERA

di definire la disciplina relativa al contributo di costruzione in caso di scioglimento anticipato del vincolo di cui alla Legge 1 marzo 1994, n.153 relativo alle sale cinematografiche integrando le Delibere di C.C. n. 140/77 del 30.05.2000 e s.m.i e n. 25/79 del 9.02.2000 per le motivazioni espresse in premessa;

di modificare l'atto di C.C. n. 140/77 del 30.05.2000 e s. m.i. integrando il punto 1.6.15 che prevede:

“La trasformazione di una sala cinematografica ad unico schermo, in sale con più schermi, anche se comporta aumento di superficie utile, non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino delle attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile non costituisce mutamento di destinazione d'uso ed è esente dal pagamento degli oneri di concessione.

Le modalità e i vincoli per il godimento delle citate esenzioni sono quelli indicati dalla Legge 1 marzo 1994, n.153.”

aggiungendo il seguente capoverso:

Qualora la destinazione d'uso delle sale cinematografiche che hanno usufruito delle suddette agevolazioni (legge 153/1994) sia modificata nei venti anni successivi all'ultimazione dei lavori, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione e sono determinati con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

In particolare, gli oneri di urbanizzazione sono riferiti ai valori unitari corrispondenti alla nuova destinazione assumendo i massimi valori previsti rispettivamente per le U1 e le U2, che sono quelli relativi alla nuova costruzione, senza applicazione degli scomputi relativi alle quote riferite alle opere di U1 e U2 già realizzate e sono applicati alla intera superficie della originaria destinazione.

Per mutamento d'uso si richiama la definizione dell'art. 2.3.3 del RUE.

di integrare il dispositivo della Delibera C.C. 25/79 del 09.02.2000 aggiungendo il seguente capoverso:

Di stabilire che, qualora la destinazione d'uso delle sale cinematografiche che hanno usufruito delle agevolazioni della legge 1 marzo 1994 n. 153 sia modificata nei venti anni successivi all'ultimazione dei lavori, il costo di costruzione degli interventi di cui al punto 6.4 dell'Allegato A è dovuto nella misura massima corrispondente alla

nuova destinazione ed è determinato con riferimento al momento dell'intervenuta variazione; in particolare, e anche per quanto riguarda gli interventi individuati nell'allegato A) al punto 6.4 lettera m), per la quota relativa al costo di costruzione si assumerà la percentuale massima prevista dalla disciplina comunale relativamente alla nuova destinazione (e precisamente quella relativa agli interventi di nuova costruzione) applicando la medesima all'importo del computo metrico delle opere da realizzare per la trasformazione.

- di dare atto che la presente deliberazione è stata istruita dall'ing. Dante Bertolini, Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Responsabile del procedimento, il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti di gestione successivi, ivi compreso l'eventuale adozione del provvedimento finale.
- di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di procedere con sollecitudine ad assumere gli atti amministrativi conseguenti.

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

P.D. n. 2016-PD-3175 del 07/10/2016

PARERI EX ART. 49, 1° comma del T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2016-PD-3175 del 07/10/2016 di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Contributo di costruzione - integrazione della disciplina relativa alle sale cinematografiche di cui alle deliberazioni di C.C. n. 25/2000 e n. 140/2000 e s.m.i. I.E.

si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che l'atto medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, e, pertanto, non è soggetto all'attestazione di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

DELIBERAZIONE N. CC-2016-84 DEL 25/10/2016

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
ALFIERI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
VAGNOZZI

DELIBERAZIONE CC N. CC-2016-84 del 25/10/2016

Il sottoscritto Funzionario Responsabile della S.O. Supporto Organi Istituzionali del Servizio Segreteria Generale e Affari Generali,

visti gli atti d'ufficio,

visto l'atto di delega a firma congiunta del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale prot. n. 92330 del 05/05/2016

a t t e s t a

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/10/2016 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- E' divenuta esecutiva in data 25/10/2016 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
OPPICI